






Servizio Coordinamento,
Organismi di controllo e garanzia
Struttura amministrativa di supporto
al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM),
al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
e al Difensore civico

Giunta regionale del Lazio
Consiglio regionale del Lazio
Comune di Roma
Città Metropolitana Roma Capitale
Provincia di Latina
Provincia di Frosinone
Provincia di Viterbo
Provincia di Rieti
Tutti i Comuni del Lazio

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. Legge n. 28/2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, con Decreto del 14 dicembre 2022, n. T00200, ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, che si svolgeranno nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023.

Pertanto, dal 29 dicembre 2022 entrano in vigore le disposizioni che pongono limiti e divieti alla comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni che operano nella Regione.


Nel periodo di par condicio elettorale, infatti, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Corecom Lazio è tenuto a vigilare sul rispetto della normativa indicata in oggetto, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera n. 453/22/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e, dunque, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi scrupolosamente all'osservanza della suddetta norma, tenendo presente che i divieti ivi previsti si applicano a tutte le forme di comunicazione e non solo a quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

Il divieto di comunicazione istituzionale riguarda infatti anche tutte le forme di comunicazione che avvengono a mezzo social, quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, ecc.. Esiste infatti, sul punto, univoca giurisprudenza dell'Agcom.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, invio i miei migliori saluti.

Maria Cristina Cafini
PRESIDENTE



Cod. Class. 01.11.05.02